

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **123/1967** (ECLI:IT:COST:1967:123)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **PETROCELLI**

Camera di Consiglio del **18/10/1967**; Decisione del **15/11/1967**

Deposito del **23/11/1967**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4733**

Atti decisi:

N. 123

ORDINANZA 15 NOVEMBRE 1967

Deposito in cancelleria: 23 novembre 1967.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 295 del 25 novembre 1967.

Pres. AMBROSINI - Rel. PETROCELLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARÉ AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3

marzo 1934, n. 383, e dell'art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Celanzi Luigi, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966.

Udita nella camera di consiglio del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Biagio Petrocelli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Celanzi Luigi, il pretore di Fermo, con ordinanza del 27 aprile 1966, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25 e 112 della Costituzione, degli artt. 106, 107, 108, 109 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T. U. delle leggi comunale e provinciale), concernenti l'oblazione in materia di contravvenzioni ai regolamenti comunali, nonché dello art. 41, ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che rinvia alle suddette disposizioni per quanto concerne l'oblazione per le contravvenzioni ai regolamenti in materia edilizia;

che secondo il pretore il denunciato contrasto sarebbe determinato dal riconoscimento all'autorità amministrativa di un potere discrezionale in ordine sia all'accoglimento della istanza di oblazione, sia alla misura della somma da pagarsi a tali fini;

che l'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 27 agosto 1966;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la facoltà concessa all'autorità amministrativa di accogliere o meno l'istanza di oblazione e di fissare volta per volta la misura della somma da pagare è in particolare prevista dal solo art. 108, mentre nelle altre disposizioni del citato T. U. è fissata la misura dell'ammenda prevista in genere per le violazioni ai regolamenti comunali (art. 106), è disciplinata l'oblazione nelle mani dell'agente o funzionario che ha accertato l'infrazione (art. 107), sono stabilite le conseguenze della eventuale mancata oblazione (art. 109), ed infine è regolata la ripartizione dei proventi delle ammende (art. 110), e a sua volta nell'art. 41 della legge n. 1150 è soltanto disposto un rinvio alle norme sopra elencate;

che la questione di legittimità proposta dal pretore di Fermo, e così delimitata, è identica a quella oggetto della sentenza n. 95 del 26 giugno 1967;

che con detta sentenza la Corte, riportandosi anche a quanto, su identico oggetto, fu rilevato con la precedente sentenza n. 25 del 1967, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono in questa materia poteri di screzionali all'autorità amministrativa;

che non sussistono motivi per discostarsi da tale decisione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con

la ordinanza di cui in epigrafe, e ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967.

GASPARO AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.